

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 luglio 2021, n. 453

**Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia". Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi domestici di cui agli art. 40, 41 e 52.**

OGGETTO: Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*. Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi domestici di cui agli art. 40, 41 e 52.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e smi;

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e smi;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e smi;

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e smi;

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

la Legge regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e smi;

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e smi;

la Legge regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e smi;

la Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903: *“DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento”*;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*;

RICHIAMATO l'articolo 40 della LR n.7/2020 secondo cui:  
 1. *“Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi*

*realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.*

*2. Il nido domestico: a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile; b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi; c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna; d) non può essere ubicato a un piano seminterrato; e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.*

*3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.*

*4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.*

*5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 28, un progetto educativo.”;*

#### RICHIAMATO

l'articolo 41, della LR n.7/2020 secondo cui:

*“1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.*

*2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:*

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;*
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;*
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;*
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;*
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;*
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;*
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.*

*3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico”;*

#### RITENUTO

di definire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 52 della LR n.7/2020, gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO	che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
ACQUISITO	il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 22/06/2021 .

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di definire ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 52 della LR n.7/2020, gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei nidi domestici di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

### **Allegato A**

#### **Definizione degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi Domestici**

#### **Articoli 40 e 41 della Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”**

#### ***Le caratteristiche del Servizio***

1. L'Ente del terzo settore con il quale collabora il titolare del nido domestico dovrà essere attivo nella gestione dei servizi dedicati alla prima infanzia e dovrà essere in possesso di esperienza maturata almeno quinquennale.
2. L'educatore titolare del nido domestico dovrà dimostrare un'esperienza almeno biennale svolta presso nidi d'infanzia a dimostrazione delle proprie capacità nella cura dei bambini.

#### ***Gli spazi***

1. Il servizio viene svolto presso il domicilio dell'educatore titolare del servizio o presso un'unità immobiliare appositamente adibita e l'immobile è dotato di tutte le caratteristiche della civile abitazione e, in particolare, è dotato di un locale dedicato alle attività non inferiore a 20 metri quadrati netti (esclusi i mobili e i giochi) oltre agli spazi dedicati al cambio ed all'igiene dei bambini, con le caratteristiche definite dall'articolo 40, comma 2 della l.r. 7/2020.
2. Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tutelino la sicurezza dei bambini.

#### ***Iscrizioni e frequenza***

1. Il nido domestico in virtù della sua flessibilità garantisce la frequenza dei bambini e delle bambine non necessariamente in contemporanea ed a tal fine il titolare del nido domestico in coordinamento con l'Ente gestore predispone un apposito calendario delle attività, dell'orario di inizio e di fine della singola attività ed il numero massimo di utenti che possono frequentare la singola attività.
2. Il numero massimo di utenti che possono essere accolti nel singolo nido domestico è pari a 5 e in tale numero dovranno essere compresi anche eventuali figli/e dell'educatrice o educatore, se presenti al momento dello svolgimento del servizio, fino all'età di 6 anni compiuti.
3. Alla violazione del comma 2 si applica quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, lettera d) della Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”.
4. Al servizio possono essere iscritti un massimo di n. 8 bambini/e fermo restando il limite di cui al comma 2.

#### ***Le merende***

1. Le merende sono due, quella del mattino e quella del pomeriggio.

2. Le merende sono fornite dalla famiglia, e possono essere sia in forma fresca (frutto, pappina) che in forma industriale (merendine, omogenizzati, ecc.).
3. Nel caso di merendina industriale confezionata, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.

### ***Il pasto***

1. Il servizio prevede la somministrazione del pasto principale, che può avvenire anche tramite fornitura del pasto da parte delle famiglie. Il cibo dovrà essere consegnato in appositi contenitori, che vanno posizionati in un ripiano dedicato nel frigo, in modo che non entri in contatto con i prodotti presenti nel frigo appartenenti alla famiglia dell'educatore/trice.
2. In alternativa la famiglia può lasciare cibi industriali confezionati, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.
3. Il pasto può essere somministrato esclusivamente da personale certificato HACCP per lo sporzionamento. Il pasto può essere preparato all'interno della struttura da un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP distinto dall'educatore titolare del servizio.

### ***Requisiti di sicurezza***

1. All'interno dell'appartamento sono presenti, in posizione non accessibile ai bambini, i seguenti presidi di sicurezza:
  - Documento di Valutazione Rischi (DVR), aggiornato secondo le disposizioni del Dlgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
  - n.01 estintore portatile da 6kg a CO2, secondo le disposizioni del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
  - n.01 Cassetta di Pronto Soccorso, secondo il DM n.388/2003;
  - Certificato annuale della qualità dell'acqua per la "salmonella".

### ***Autorizzazione e Vigilanza***

1. Ai nidi domestici si applica la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione e per la vigilanza prevista dal Regolamento regionale di integrazione e attuazione della Legge regionale n.7/2020.